

Accordo tra la Svizzera e la Comunità Economica Europea relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile

Concluso il 1° agosto 1969

Entrato in vigore il 1° settembre 1969

*La Confederazione svizzera da un lato,
e
la Comunità Economica Europea dall'altro,*

Intenzionate:

- a continuare il traffico reciproco di perfezionamento nel settore tessile, già esistente da molti anni tra la Svizzera ed i paesi limitrofi: Germania, Francia e Italia;
- ad adeguare il traffico suddetto alle circostanze attuali, tenendo conto in particolare dell'unione doganale realizzata il 1° luglio 1968 tra gli Stati membri della Comunità Economica Europea (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi);
- ad utilizzare nel miglior modo le capacità delle industrie di perfezionamento tessile delle due parti nel quadro delle possibilità economiche e delle norme del commercio internazionale,

concludono il seguente accordo:

1. I prodotti risultanti dalle operazioni di traffico di perfezionamento di determinati prodotti tessili nei due territori doganali sono reciprocamente esentati dall'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, alle condizioni stabilite dai successivi paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità Economica Europea apre, a favore dei prodotti di cui all'allegato I del presente accordo che siano oggetto di operazioni di perfezionamento in Svizzera, un contingente tariffale annuo, calcolato in base al traffico di perfezionamento realizzato in passato tra le parti, per un importo di 1 870 000 UC di valore aggiunto.

3. La Svizzera offre possibilità equivalenti per i prodotti di cui all'allegato II del presente accordo che siano oggetto di operazioni di perfezionamento effettuate nella Comunità Economica Europea.

4. È istituita una Commissione mista, composta di rappresentanti della Comunità Economica Europea e di rappresentanti della Svizzera. Una volta all'anno, o eccezionalmente su richiesta di una delle parti, la Commissione si riunisce:

- per seguire l'andamento del traffico reciproco di perfezionamento nel settore tessile;

- per suggerire le eventuali modalità di adattamento ai dati tecnici ed economici più recenti;
- per prevenire gli ostacoli non tariffali, nonché le difficoltà che si presentano nel traffico di perfezionamento per effetto delle procedure doganali;
- per vigilare sull'equilibrato sviluppo dei traffici di perfezionamento, con particolare riguardo ai rapporti tradizionali e alle capacità delle industrie di perfezionamento tessile delle due parti, nonché all'opportunità di ottenere progressivamente un miglior equilibrio tra gli allegati I e II, sia dal punto di vista dei trattamenti di perfezionamento e dei prodotti, sia sotto l'aspetto degli importi di valore e delle altre condizioni che incidono su di essi.

La commissione mista elabora all'occorrenza delle proposte per conseguire gli obiettivi suesposti.

5. Per facilitare il lavoro della Commissione mista e per seguire l'andamento del traffico di perfezionamento, la Commissione delle Comunità Europee e la Svizzera s'impegnano a scambiarsi reciprocamente ogni sei mesi le informazioni statistiche disponibili in materia.

6. Ai fini dell'applicazione territoriale del presente accordo, il Principato del Liechtenstein sarà considerato come parte del territorio doganale della Confederazione svizzera finché resterà in vigore il Trattato di unione doganale¹ tra i due Paesi.

7. L'accordo entra in vigore il 1° settembre 1969.

L'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, degli accordi bilaterali sotto elencati sarà confermata mediante scambi di note tra la Confederazione svizzera e le altre Parti contraenti:

- Prima aggiunta del 25 aprile 1952² compreso lo scambio di lettere IV a/b del 25 aprile 1952 nel testo della Quarta aggiunta del 1° novembre 1957³ all'Accordo doganale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania del 20 dicembre 1951;
- Accordo concluso fra il Governo francese ed il Governo svizzero con lo scambio di lettere del 1° maggio 1946⁴;
- Protocollo addizionale del 20 giugno 1936 e articolo 6 del Trattato di Commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923⁵.

8. Il presente accordo è concluso per un periodo di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Se non è denunciato, l'accordo è tacitamente prorogato per due anni. Esso potrà essere denunciato al più tardi sei mesi prima della scadenza.

In caso di denuncia, le operazioni già iniziate potranno continuare ad essere effettuate entro i termini e alle condizioni originariamente previsti.

¹ RS 0.631.112.514

² [RU 1952 657]

³ [RU 1959 237]

⁴ Non pubblicato nella RU.

⁵ RS 0.946.294.541

9. Il presente accordo è redatto in doppio esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

Berna, 1° agosto 1969

Bruxelles, 1° agosto 1969

Per la
Confederazione Svizzera:

A. Weitnauer

Per la
Comunità Economica Europea:

W. Ernst

*Allegato I***Traffico di perfezionamento passivo
della comunità economica europea
a favore della Svizzera****I**

La Comunità Economica Europea apre un contingente tariffale annuo, in esenzione da dazio, di 1 870 000 UC di valore aggiunto, per il traffico di perfezionamento passivo. Il contingente comprende una riserva del 9 % circa* e sarà ripartito, per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento e le merci ammesse al relativo traffico, nel modo seguente:

- a. 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli 50–57 della tariffa doganale⁶ comune;
- b. 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli 50–57 della tariffa doganale comune;
- c. 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento degli articoli compresi nelle seguenti voci della tariffa doganale comune:
 - n° 58.04 (Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05),
 - n° 58.05 (Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n° 58.06),
 - n° 58.07 (Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n° 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza, altri manufatti di passamancra ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili),
 - n° 58.08 (Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci),
 - n° 58.09 (Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi) e
 - n° 60.01 (Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza).

* La riserva si applica a ciascuno dei livelli di contingente di cui alle lettere a, b e c.

II

Il contingente sarà gestito secondo le norme vigenti nella Comunità.

⁶ RS **632.10** allegato

III

Per «trattamenti di perfezionamento », bisogna intendere:

- a. ai sensi del n° I lettere a e c: il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a floch, l'impregnazione, l'apprettatura ed altre operazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura;
- b. ai sensi del n° I lettera b: la torcitura o filatura, la ritorcitura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con l'incannatura, la tintura ed altre operazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura.

*Allegato II***Traffico di perfezionamento passivo
della Svizzera a favore
della comunità economica europea****I**

Per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento e le merci ammesse al relativo traffico, la controprestazione accordata dalla Svizzera per il traffico di perfezionamento passivo di cui al paragrafo 3 dell'accordo sarà ripartita come segue:

1. stampatura (anche combinata con altri trattamenti di perfezionamento) dei tessuti del genere di quelli che nella tariffa doganale d'uso 1959⁷ sono assegnati alle seguenti voci:
 - a. nn. 5009, 5010, ex. 5104 di fibre tessili artificiali continue: ammissione in franchigia doganale, senza restrizioni;
 - b. nn. ex 5104 di fibre tessili sintetiche continue, 5202, 5311, 5312, 5313, 5405, 5507, 5508, 5509, 5607, 5709, 5710, 5711, 5712: nell'ambito dell'attuale sistema di «prise en charge», per casi particolari; secondo tale sistema è ammesso in franchigia almeno il 50 % della totalità dei tessuti destinati alla stampatura in Svizzera;
2. tintura o candeggio (anche combinati con altri trattamenti di perfezionamento) dei tessuti delle seguenti voci della tariffa doganale d'uso 1959: nn. 5009, 5010, 5104, 5607: ammissione in franchigia nell'ambito di un contingente annuo di 440 000 UC di valore aggiunto;
3. stampatura, tintura, candeggio o qualsiasi altro trattamento di perfezionamento dei tessuti a maglia assegnati al n° 6001 della tariffa doganale d'uso 1959: ammissione in franchigia nell'ambito di un contingente annuo di 100 000 UC di valore aggiunto;
4. torcitura o filatura, ritorcitura o ritorcitura a cordoncino (câblage) della seta greggia assegnata ai nn. 5002–5004 della tariffa doganale d'uso 1959: ammissione in franchigia nell'ambito di un contingente annuo di 250 000 UC di valore aggiunto;
5. per i trattamenti di perfezionamento non menzionati qui sopra dei filati di fibre tessili di qualsiasi genere e dei tessuti ai sensi della nota 1 del capitolo 59 della tariffa doganale d'uso 1959: ammissione in franchigia nella misura in cui sussista una necessità tecnica.

II

Per trattamenti di perfezionamento ai sensi del precedente n° I devono intendersi i trattamenti specificati nel n° III dell'allegato I.

⁷ RS 632.10 allegato